



COMUNE DI BORCA DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

Prot. 0002389

Borca di Cadore, 08 maggio 2019

INDAGINE DI MERCATO

Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante procedura negoziata indetta ai sensi degli artt. 36, 95 e 164 e seguenti del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la concessione del servizio di gestione del centro sportivo e ricreativo di "Laguna", sito in via Garibaldi, n. 1 a Borca di Cadore (BL).

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile.

Il Committente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura/del servizio

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara.

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO

Committente: Comune di Borca di Cadore, via Roma, 82, 32040 Borca di Cadore (BL), tel: 0435-482328, fax 0435-482101, NUTS: ITH33, email: comune.borca@valboite.bl.it, PEC: borca.bl@cert.ip-veneto.net, sito internet: www.comune.borcadicadore.bl.it, Ufficio competente: Ufficio Tecnico.

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il geom. Vanni De Bona tel: 0435-482328, fax 0435-482101 vanni.debona@valboite.bl.it. Egli svolge anche le funzioni di responsabile operativo della centrale di committenza relativamente al presente appalto.

La Centrale Unica di Committenza che cura la procedura di gara è quella istituita per i Comuni della Unione Montana della Valle del Boite, San Vito, Borca, Cibiana e Valle di Cadore, 0435482449, protocollo.cmvb@valboite.bl.it, PEC: comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net, profilo committente: <http://www.valboite.bl.it> NUTS: ITH33.

Per informazioni in merito alla procedura di gara per aspetti di natura amministrativa e procedurale i concorrenti potranno rivolgersi a Cesare Zolt Sappadina, tel 3391265943 email: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandr1@pec.it.

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il canone annuale della concessione ammonta a euro ammonta a € **9.000,00 (diconsi euro novemila/00)**.

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 134.100,00.

Si precisa che gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, tali comunque da non comportare variazione ai requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA E DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Requisiti di carattere generale:

E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo.

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:

- per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa: essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;

Requisiti di esecuzione

Al momento della stipula del contratto, l'affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter gestire le attività oggetto della concessione.

Per l'esecuzione delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Le caratteristiche generali della concessione, nonché la natura ed entità delle prestazioni sono indicate nel dettaglio nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato sub. 2) alla presente indagine di mercato.

La località di esecuzione è il Comune di Borca di Cadore (BL).

La durata della concessione è di 6 (sei) anni, rinnovabili ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione per un ulteriore periodo massimo di sei anni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può manifestare il proprio interesse per iscritto al seguente indirizzo: Comune di Borca di Cadore, via Roma, 82, 32040 Borca di Cadore (BL), entro le ore 12,00 del giorno 24.05.2019.. L'invio della manifestazione di interesse può essere effettuato solo ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica PEC: borca.bl@cert.ip-veneto.net.

La richiesta dovrà contenere l'autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno successivamente siano effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo numero o indirizzo, nonché la comunicazione del domicilio eletto per le comunicazioni. (A tal fine può essere utilizzato l'all. sub. 1).

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici che lo chiederanno.

Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 24.05.2019, alle ore 16:00 presso la sede del Comune.

In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, il Committente, si riserva di invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato concordando le relative modalità dovranno essere concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con il Responsabile Unico del procedimento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà la non ammissione del concorrente al sorteggio.

Il sopralluogo non è richiesto al concorrente uscente qualora intenda manifestare il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato sul profilo del committente www.comune.borcadicadore.bl.it per la durata di quindici giorni naturali e consecutivi.

L' avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016, sul sito <http://www.serviziocontrattipubblici.it> e <http://www.comune.borcadicadore.bl.it>, nonché sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.AC., con le modalità previste dall' ANAC medesima.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- geom. Vanni De Bona -

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L 'AFFIDO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO LAGUNA, SITO IN VIA GARIBALDI, N. 1 A BORCA DI CADORE (BL).

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
e residente in
via
C.F., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa
.....
in qualità di

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto della fornitura/del servizio indicata/o in oggetto e

D I C H I A R A

che l'impresa rappresentata:

- è denominata
- ha sede legale in
via
- ha partita IVA, C.F.: fax
- tel. e-mail: PEC

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento siano effettuate all'indirizzo PEC suindicato

Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai è il seguente:
.....
.....,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
Documento firmato digitalmente

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere apposta digitalmente:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dati personali

Si applica il Regolamento UE 2016/679.



COMUNE DI BORCA DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

CONCESSIONE PER LA GESTIONE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOCALITA' LAGUNA DEL COMUNE DI BORCA DI CADORE (BL)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DELLA CONCESSIONE

Il presente affidamento ha per oggetto l'esecuzione in concessione della gestione degli impianti sportivi, siti in località Laguna del Comune di Borca di Cadore.

La concessione riguarda tutti gli edifici ,gli impianti, le apparecchiature all' interno dell' area denominata "Centro sportivo e ricreativo Laguna" situati in Via Garibaldi n.1 di Borca di Cadore (BL), nello stato di fatto in cui si trovano e precisamente:.

- Parco giochi, che dovrà essere di libero accesso a chiunque;
- Locale BAR con annesso magazzino e attrezzatura di proprietà comunale indicata nell'elenco allegato sub. 1);
- n° 3 spogliatoi;
- n° 2 campi da tennis;
- n° 1 campo da bocce;
- Padiglione per spettacoli all'aperto (campo polivalente e campo di ghiaccio nella stagione invernale);

Resta in uso esclusivo al comune il vano garage magazzino posto sul lato nord della struttura.

Resta altresì escluso dai beni dati in concessione l'impianto fotovoltaico.

I beni immobili oggetto della concessione risultano individuati campati in colore rosso nella planimetria allegata sub. 2) al presente capitolato ed è catastalmente identificati come segue:

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto della concessione e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara per l'aggiudicazione della concessione oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di gestione, la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare la concessione, le caratteristiche salienti di riferimento della gestione, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nei restanti documenti di gara, nonchè nello schema di contratto redatti dal Concedente.

Il contesto in cui si inserisce l'intervento è il seguente

- il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale.
- gli impianti sportivi comunali sono destinati alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, e l'uso pubblico degli stessi è diretto essenzialmente a soddisfare gli interessi generali della collettività.

- la gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata, secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva, a realizzare obiettivi di economicità complessiva ed il loro utilizzo è realizzato secondo criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta ed a garantire alle Associazioni sportive del territorio un quadro strutturale di riferimento ampio, con riferimento a quanto previsto dall'art. 90, della legge n. 289/2002 nonché dalla L. Regionale n. n. 8 del 11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- già da diversi anni il Comune, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa dei servizi, affida la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti a terzi e tale scelta si è dimostrata complessivamente positiva in quanto ha prodotto una economicità di gestione, riducendo parzialmente l'intervento finanziario del Comune a copertura delle spese di gestione dell'impianto stesso, oltre a garantire una maggiore qualità dei servizi.
- pertanto, ragioni economiche e di opportunità sociale, dettate dalla esigenza di pervenire ad un miglioramento della qualità del servizio, insieme alla esigenza di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'associazionismo nella gestione del servizio pubblico sportivo giustificano il ricorso alla concessione a terzi della gestione;
- la scelta compiuta in questi anni dall'Amministrazione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale si è dimostrata la forma di gestione più idonea a soddisfare l'interesse generale connesso alla concreta rilevanza sociale dell'esercizio di pratiche atletiche, oltre che complessivamente positiva in termini di economicità di gestione.
- l'Amministrazione, tenuto conto dei termini di scadenza dei contratti in corso, ritiene opportuno e necessario proseguire nella gestione complessiva ed integrata degli impianti sportivi comunali con affidamento in concessione ad operatori economici qualificati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 con una selezione dei possibili concessionari del servizio di gestione degli impianti sportivi, singolarmente presi, mediante avviso pubblico con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.lgs n. 50/2016, e sulla base delle Linee di indirizzo espresse dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n. 28 del 08.05.2019

Nel formulare l'offerta, la ditta deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

I requisiti minimi e le specifiche tecniche che il concessionario deve garantire sono indicati nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale.

ART. 2 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Il canone annuale posto a base di gara ammonta a 9.000,00 euro, oltre all'IVA.

Il valore presunto della concessione, valutato ai fini dell'art. 35 D.Lgs 50/2016 è di euro 134.100,00, oneri fiscali esclusi.

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dal concessionario.

I costi della manodopera sono stimati ai sensi del c. 16 del D.Lgs 50/2016 in € 54.000,00.

ART. 3 PROCEDURA, CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE, OFFERTA

La procedura di aggiudicazione è quella negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 e 164 e seguenti del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

La concessione sarà aggiudicata all'operatore economico che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati in ordine decrescente di importanza:

A.	OFFERTA TECNICA	punti 80,00
B.	OFFERTA ECONOMICA	punti 20,00

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base del progetto di gestione della concessione presentato dai concorrenti.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata sulla base del canone offerto dai concorrenti in aumento rispetto a quello posto a base di gara.

I criteri di attribuzione del punteggio, quelli motivazionali e le modalità di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono contenute nella documentazione di gara.

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno attenersi a quanto indicato nella documentazione di gara.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Il concedente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori prestazioni, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando il concessionario obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo della concessione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

ART. 4 - DURATA, PROROGA, RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o della consegna in via d'urgenza.

E' consentito, ad esclusiva facoltà del concedente, di disporre il rinnovo del contratto alle stesse condizioni fino ad un massimo di ulteriori sei anni, qualora ciò sia ammesso dalla normativa vigente alla data di scadenza del contratto.

Qualora il concedente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento, il concessionario dovrà garantire, su richiesta del concedente la gestione dei servizi in concessione sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto, salvo pattuizioni diverse.

Il concedente si riserva la facoltà della consegna della concessione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016,n. 50 comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Periodo di prova

Per il primo anno la concessione si intenderà conferita a titolo di prova, al fine di consentire al concedente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il concedente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare al concessionario con lettera raccomandata A.R..

All'iniziativa di recesso del concedente non potrà essere opposta da parte del concessionario alcuna eccezione, né la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto della concessione in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, al concessionario spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

ART.5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO TEMPI DI ESECUZIONE

I locali, gli impianti e le attrezzature vengono concessi per il solo uso esclusivo di attività sportive e ricreative, alle condizioni contenute nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell' offerta presentata dal concessionario, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e/o temporanea e divieto di mutamento di destinazione.

Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il locatario dichiara di aver visitato i locali, gli impianti e le attrezzature oggetto del presente contratto e di accettarli con la dotazione loro propria nello stato di fatto in cui si trovano, adatti all'uso convenuto e dichiara comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al locatario medesimo o a terzi.

Il concessionario si obbliga:

- a condurre la gestione dei campi da tennis, del campo da bocce, del bar ristoro a proprio nome e per proprio conto, sollevando il Comune da ogni responsabilità connessa alla sua conduzione; a mantenere in perfetto ordine, durante l'apertura dell'esercizio, i luoghi a lui affidati, ovvero curare regolarmente il verde e gli impianti in particolare:
 - campi da tennis: costante pulitura della pavimentazione e ripristino quarzite secondo necessità, manutenzione rete di cinta, rete gioco tennis e telo frangivento eventualmente montato;
 - campo da bocce: costante pulitura della pavimentazione e ripristino quarzite secondo necessità, manutenzione rete di cinta;
 - parco giochi: taglio raso ed asportazione delle erbe, mantenimento dello stesso durante tutto l'arco dell'anno, costante pulizia dell'area;
 - adiacenze ed aree verdi: sfalcio, ammassamento e smaltimento delle erbe delle scarpate in tutta l'area a seconda delle necessità stagionali; pulitura all'interno dell'area;
 - bar ristoro, magazzino e servizi igienici: costante pulizia igienico sanitaria e ordine generale.
- a sostenere a proprie spese il costo per la manutenzione ordinaria, ivi incluse le piccole riparazioni ai fabbricati ed alle macchine; qualora il concessionario non vi provvedesse in tempo utile, il Comune potrà farli eseguire con oneri a totale carico del concessionario;
- a provvedere a proprie cure e spese alla costante manutenzione ordinaria ed eventuali riparazioni di tutti i materiali ricevuti in comodato gratuito dal Comune;
- ad assumere le spese di propria competenza derivanti dal consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua e raccolta RSU compreso l'onere dello svuotamento dei fanghi dalla vasca Imhoff, con esclusione del consumo di energia elettrica derivante dall'utilizzo del padiglione e della pubblica illuminazione del parcheggio e dei percorsi pubblici, nonché tutte le tasse, tributi ed imposte derivanti dalle attività ivi esercitate. In caso di attività al momento non contemplate, la loro gestione verrà definita con successivo accordo bilaterale;
- allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.
- ad applicare uno sconto del 15% ai residenti nella Comunità Montana della Valle del Boite sul costo dell'utilizzo degli impianti sportivi;
- a mettere a disposizione del pubblico un servizio igienico in occasione di manifestazioni sportivo-culturali concordate con l'Amministrazione e/o associazioni locali;
- ad assicurare la presenza di un addetto a tempo pieno con qualifica di manutentore;
- ad assumersi la responsabilità e quindi gli oneri derivanti da danni direttamente causati dal concessionario, anche involontariamente, alla cosa pubblica;
- ad autorizzare il Comune ad accedere in qualsiasi momento ai locali ed agli impianti in caso di necessità;
- ad osservare tutte le norme di ordine pubblico ed amministrativo di diritto civile o penale, soprattutto in materia di igiene, di orario di apertura e di contributi sociali ed assicurativi, e di sollevare espressamente il Comune da ogni responsabilità connessa con la non osservanza delle anzidette norme;
- a risarcire ogni danno, anche quelli che potessero nascere, al Comune, da azioni legali di dipendenti per indennizzi in seguito ad una eventuale chiusura dell'esercizio, a sospensione o ritiro della licenza;
- a condurre e curare l'esercizio e tutto l'impianto sportivo e ricreativo con diligenza;
- a promuovere e garantire l'esercizio dello sport e svago a Borea di Cadore, dando precedenza alle società volontaristiche locali, compatibilmente con l'economicità della

- gestione del centro;
- a concedere all'Amministrazione comunale e/o alle associazioni volontaristiche locali l'uso gratuito degli spazi di libero in particolare: parco giochi, campo da bocce e padiglione per gli spettacoli all'aperto;
 - attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione;

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica dei beni.

Egli non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica, senza il previo permesso scritto del Comune, avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa, e di riconsegnare il locale, al termine della concessione nello stato in cui era il servizio era stato consegnato, a meno che il Comune preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

In difetto di puntuale riconsegna, perderà, a titolo di penale, il deposito versato a garanzia e sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di usufruire dei beni dati in concessione fino ad un massimo di 15 giorni all'anno, salvo accordi diversi, nel caso venissero organizzate manifestazioni e attività con il patrocinio o su iniziativa del Comune, impegnandosi a darne comunicazione preventiva al conduttore entro un termine minimo di preavviso di giorni quindici.

Il relativo calendario dovrà preferibilmente essere concordato tra le parti entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il gestore resta obbligato alla conservazione dell'avviamento commerciale esistente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2461 e 2562 del C.C. e a non pretendere nulla all'atto della cessazione del rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buonuscita.

Resta salva la necessità per il gestore, di mantenere i requisiti di legge per la gestione dell'esercizio pubblico

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal deterioramento dovuto all'uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie imputabili al gestore, l'Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la facoltà di procedere alla revoca del contratto, con l'applicazione di una penale pari ad una annualità di canone.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alle attività svolte dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto ad intestare a suo nome le relative utenze entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto per l'inizio della gestione, fatta eccezione per l'utenza riservata all'impianto di refrigerazione del campo di ghiaccio che resta in capo al Comune;

Il concessionario si impegna inoltre a:

- collaborare con l'Amministrazione Comunale per studiare soluzioni volte a potenziare l'utilizzo dei beni e a coordinare le varie attività;
- promuovere le attività sportive inserendole nella realtà locale e collegandole con le altre Società e Associazioni sportive, ricreative e culturali del territorio;
- permettere l'utilizzo dei beni a tutte le categorie sociali, con particolare riguardo agli alunni delle scuole materne, elementari e medie il cui accesso e la cui fruizione preferenziale potrà costituire oggetto di appositi protocolli d'intesa;
- programmare nei beni gestiti in concessione attività di carattere ludico, ricreativo, sociale e sportivo/agonistico.

ART. 6 - COSTI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE.

Per quanto concerne i costi di accesso alle attività sportive svolte all'interno dei beni concessi in gestione viene previsto quanto segue:

- a) il concessionario fissa autonomamente i prezzi da applicare per l'accesso del pubblico e/o degli utenti tesserati/affiliati etc. alle attività sportive direttamente organizzate dallo stesso.
 - b) le tariffe di utilizzo da parte di altre associazioni/società per attività sportiva senza scopo di lucro o per le attività patrocinate/sostenute dall'ente, nonché per le associazioni aventi sede nel territorio comunale e dell'Unione Montana, sono definite d'intesa con il Comune sulla base di proposte formulate dal concessionario entro il 31/10 per l'anno successivo. Tali tariffe saranno comprensive di ogni spesa per l'uso della struttura e per il servizio di apertura e chiusura;
 - c) i costi di utilizzo da parte di soggetti terzi per attività a carattere non sportivo per l'organizzazione di attività, eventi socio ricreativi, sono liberamente determinati dal concessionario.
 - d) nelle ipotesi di utilizzo da parte del Comune è a titolo gratuito il concessionario avrà l'onere di fornire gratuitamente anche il servizio di custodia e pulizia dei beni secondo modalità organizzative da concordare di volta in volta con il Comune e l'ufficio organizzatore. Sono invece escluse dall'onere del Concessionario le attività di gestione dell'evento stesso e di successivo ripristino.
- Il Concessionario è in ogni caso tenuto, per tutta la durata della concessione, a dare integrale attuazione a quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 7 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dei beni pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

ART. 8- ONERI A CARICO DEL COMUNE.

Sono a carico del Comune gli oneri e le spese per le verifiche di legge di competenza del proprietario dei beni, non comprese tra gli oneri ed obblighi a carico del Concessionario.

Spettano inoltre al Comune tutti i seguenti oneri ed adempimenti:

- rinnovo della validità del Certificato di agibilità delle strutture come locale di pubblico spettacolo;
- rinnovo della validità del Certificato di prevenzione incendi;
- verifica periodica impianto di messa a terra;
- manutenzione e verifica degli estintori ed impianti antincendio;
- gestione delle eventuali interferenze durante l'esecuzione di eventuali lavori da parte del Comune o delle sue ditte incaricate;
- esecuzione di tutti gli interventi strutturali correlati ai soprastanti punti.

Spetta inoltre al Comune ogni decisione in merito all'accensione ed allo spegnimento dell'utenza riservata all'impianto di refrigerazione del campo di ghiaccio ed ai relativi tempi di utilizzo

ART. 9 - ATTREZZATURE E ARREDI

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e di quelli messi a disposizione del Comune risultanti dal relativo verbale di consegna, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta, salvo accordi diversi tra le parti.

Alla data di scadenza della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario e le attrezzature facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione diventerà di proprietà del Comune, salvo diversi patti tra le parti.

La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.

ART. 10 - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI APPORTATI DAL CONCESSIONARIO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni ai beni affidati in gestione, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione con atto scritto da parte del concedente.

In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'affidatario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

E' facoltà del Concessionario proporre, in aggiunta a quanto offerto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione.

Le parti possono convenire che la relativa spesa sia imputata a parziale o totale scomputo del canone di concessione.

Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque, potranno essere fatti senza preventiva approvazione con atto scritto da parte del Comune, anche qualora non comportino nessun onere per l'amministrazione comunale.

Restano salvi eventuali diversi specifici accordi tra concedente e concessionario.

Qualora abbia luogo la risoluzione del rapporto da parte del Comune prima dello spirare del termine pattuito e le addizioni ed i miglioramenti di cui al presente articolo non siano rimovibili, il Comune corrisponderà al concessionario un rimborso, da determinarsi in funzione del mancato godimento dei beni.

Il rimborso di cui al presente articolo viene determinato in funzione del mancato godimento in misura corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore delle stesse al tempo della risoluzione, tenendo conto degli anni ancora mancanti alla scadenza della concessione, secondo la seguente formula: $\text{indennità} = \text{minor spesa (c.s. determinata)} * (6-12 - \text{anni di effettiva durata della concessione}) / 6-12$.

ART. 11- VIGILANZA E CONTROLLO.

Il Comune esercita attività di controllo sulla gestione dei beni da parte del concessionario mediante funzionari/tecnici incaricati/personale delegato. Gli incaricati dell'ente, il cui nominativo sarà comunicato al concessionario preventivamente, potranno accedere in ogni momento ai beni in concessione, qualificandosi opportunamente presso il custode, per le opportune verifiche che potranno attenere ogni obbligo ed onere derivante dal presente contratto in capo al concessionario, sia relativamente all'uso della struttura che in merito agli aspetti tecnici di manutenzione/gestione dei beni, sopralluoghi e ispezioni da parte dell'ente per verificare il rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e le modalità di utilizzo (es.: rispetto della prevalenza della destinazione ad 'attività scolastica), etc.

Il Comune può sempre richiedere, assegnando un adeguato termine per ottemperare, che il concessionario produca opportuna documentazione dimostrativa dei fatti di gestione e del rispetto delle normative vigenti per le attività svolte nei beni in concessione. A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate il personale del Comune sarà tenuto alla redazione di apposito verbale che verrà notificato anche al concessionario e che potrà essere utilizzato anche per l'applicazione di penali previste dal presente capitolato.

Eventuali inadempienze da ritenersi gravissime saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione, la quale chiederà chiarimenti scritti al concessionario, comunque prima di notificare un qualunque provvedimento, anche di subentro totale o parziale del Comune nella gestione dell'attività; l'Amministrazione convocherà un formale incontro, del quale verrà redatto verbale. Rimanendo successivamente a tale incontro le parti libere di agire per l'eventuale adempimento/inadempimento e risarcimento dei danni.

Il personale comunale potrà impartire disposizioni in merito all'utilizzo dei beni oggetto della concessione, in particolare di quelli della parte coperta.

ART. 12 - CONSEGNA DEI BENI

La consegna dei beni avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta i beni e gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dei beni rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dei beni redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna dei beni si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il concedente escuterà nella misura corrispondente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dei beni, ai sensi del D.M. 18.3.96 e successive modificazioni e integrazioni. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà gestire i beni nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità

Il concessionario dovrà altresì comunicare al concedente, entro cinque giorni dal loro verificarsi o, se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

ART. 13- PERSONALE OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario è tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

Il concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e

le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto della concessione.

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Il concessionario effettuerà la gestione dei servizi con personale qualificato il cui numero e la cui organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento dei servizi anche in relazione al numero di giorni e alle ore di funzionamento dei beni e alla tipologia di attività svolta.

In ogni caso, tutto il personale impiegato per i servizi deve possedere adeguata professionalità ed essere in possesso degli eventuali brevetti o attestati previsti dalla legge.

Il concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al concedente il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore degli impianti, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà quindi comunicare al concedente il numero di telefono cellulare al quale il direttore sarà reperibile.

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsti dalle vigenti disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento.

Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato.

ART. 14 - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Atteso che i beni in concessione costituiscono un bene pubblico indisponibile e pertanto destinato alla realizzazione di specifici interessi della comunità amministrata, il Comune valuterà caso per caso se autorizzare o meno eventuali attività o comportamenti non disciplinati dal presente contratto in conformità all'interesse pubblico, che dovranno comunque essere comunicate preventivamente al Comune dal concessionario.

E' fatto in ogni caso divieto al concessionario di installare nei locali concessi in gestione qualsiasi apparecchio automatico o semiautomatico da gioco, quali slot machine, ecc..

E' consentita l'installazione di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi, nonché l'esercizio di giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet, e altri, previa comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso la sede degli impianti sportivi in località Laguna del Comune di Borca di Cadore la seguente documentazione:

- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- registro degli interventi di manutenzione e di controllo effettuati, in cui deve essere indicata la data dell'intervento, la natura e gli esiti.

ART. 16 - .MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone sarà effettuato in due rate semestrali anticipate con scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno,

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

ART. 18 – GARANZIE

Al momento della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della concessione, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.

In presenza di aumenti di canone superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso l'aumento del canone sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell' esecuzione, nel limite massimo del 80% dell' iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte del concessionario, delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del concedente.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

Il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della concessione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in

cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del concedente.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Il concessionario è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del concedente o di terzi.

Il concessionario garantisce, solleva e manleva il concedente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

Il concessionario è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione, compresi quelli derivanti da atti vandalici, del con il massimale unico di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine della concessione.

La predetta garanzia può essere prestata anche mediante polizza generale già accesa dal concessionario purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi .

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al concedente prima della stipula del contratto.

Il concessionario, infine, si obbliga a sollevare il concedente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell' adempimento contrattuale.

ART. 20 - CONTESTAZIONI E RISERVE DEL CONCESSIONARIO

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della concessione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto della concessione idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Se il concessionario ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui il concessionario ha formulato riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Il concessionario, fatte valere le proprie ragioni durante il corso della concessione nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione della concessione, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità della concessione e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al concedente.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.

ART. 21 - PENALITÀ

In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza della frazione stessa, con un minimo di €. 50,00 e fino ad un massimo di €. 500,00.

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del concedente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, al concessionario, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il concedente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o delle trattenute con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di

rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il concessionario resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal concedente, questi, a spese del concessionario medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti del concessionario dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio del concedente.

Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione.

Il concessionario che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data della lettera con la quale il concedente notifica al concessionario la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 174, ferma restando la disciplina di cui all'art. 30 del medesimo decreto.

Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

ART. 23 - SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma di Società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale sociale iniziale non inferiore a € 30.000,00.

In ogni caso, i soci che hanno concorso ai requisiti per la qualificazione del Concessionario sono tenuti, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'intervento, a partecipare alla società nella misura iniziale: dopo tale certificazione, la cessione delle quote potrà avvenire in misura diversa, ferme restando le garanzie convenute.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' in facoltà del concedente di risolvere di ufficio il contratto di concessione nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà al concessionario soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, mentre il concedente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni

derivati dall'inadempimento o dalla negligenza del concessionario, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il concedente, a spese e rischio del concessionario, procederà a nuovo affidamento dei residui servizi ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti del concessionario nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione della concessione disposto a suo carico e rischio.

ART. 25 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL CONCEDENTE

E' facoltà del concedente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle forniture e dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata della concessione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi al concessionario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, il concessionario incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 27 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge domicilio in Borca di Cadore, via Roma, civico n°82, presso la sede del Comune.

ART. 28 – TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il concedente della costituzione in mora del concessionario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente

capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 29 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale descrittivo prestazionale si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.